



## COMUNICATO

Informiamo le colleghe ed i colleghi del Gruppo Allianz che, in data 23 gennaio, è stato raggiunto un accordo unitario rispetto all'applicazione del Fondo di settore per il sostegno del reddito in Allianz.

L'accordo si è reso necessario per conseguire una ridotta diminuzione del personale, conseguente al calo dei volumi di vendita nel ramo danni, alla crescente automazione delle procedure a seguito del processo di digitalizzazione ed agli esuberanti provenienti dalla fusione delle attività trasferite in Allianz da UnipolSai.

Le Rappresentanze Sindacali hanno avviato il confronto a norma degli articoli 15 e 16 del contratto nazionale, condizionando un eventuale accordo a procedure basate sulla volontarietà dei lavoratori ed all'assenza di qualsiasi norma che possa determinare un'uscita obbligatoria degli stessi, escludendo l'applicazione della seconda fase della procedura del Fondo.

Al termine del confronto le Parti hanno convenuto di attivare il Fondo di settore e di dare la possibilità, a coloro che matureranno i requisiti pensionistici nell'arco di 5 anni, di lasciare l'Azienda volontariamente e di godere di assegni mensili per il sostegno al reddito ed al versamento di tutti i contributi pensionistici fino alla maturazione del diritto al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia. Gli assegni mensili, di cui sopra, saranno di poco inferiori alla retribuzione netta percepita dall'interessato in costanza di rapporto di lavoro. L'accordo sindacale prevede inoltre, per il periodo di permanenza nel Fondo, di fruire delle polizze rimborso spese mediche, auto e moto, abitazione, rc del capofamiglia, furto e rapina, nautica e polizza conto corrente di cui al contratto aziendale, rispettando le specificità aziendali ivi contenute.

Potranno essere stipulate anche polizze vita o infortuni ma solo alle condizioni stabilite per il Gruppo Anziani.

Sempre per il periodo di permanenza nel Fondo, proseguono le condizioni in essere relative a eventuali mutui, conto corrente "Allianz Unico" e prestiti personali senza la possibilità di stipularne di nuovi.

E' previsto un incentivo una tantum pari al 5% della retribuzione annua lorda fissa per ogni annualità di permanenza nel Fondo che potrà essere riscosso a titolo di incentivazione all'esodo o, in alternativa, destinato al Fondo di previdenza aziendale cui si aderisce. In aggiunta all'incentivo di cui sopra, è prevista un'erogazione al dipendente di un importo lordo di € 500,00.

Ricordiamo che quanto sopra è stato concordato in base al Decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014 e che lo stesso prevede la possibilità, a scelta del dipendente, di trasformare l'assegno mensile in una somma, che verrà corrisposta in un'unica soluzione, pari al 65% di quanto complessivamente spettante ma, in tale evenienza, non verrà versata alcuna contribuzione ai fini pensionistici.

Per lo stesso periodo di permanenza nel Fondo, troverà applicazione la normativa riguardante la polizza sanitaria disciplinata in conformità all'allegato 5 del vigente ccnl per il personale con qualifica di funzionario.

Terminata la permanenza nel Fondo, si applicheranno le condizioni di cui al contratto aziendale (pag. 79) in tema di ultrattività.

L'accordo riguarda i dipendenti delle società Allianz S.p.A. e Amos Italy S.c.p.A. ma saranno prese in considerazione anche le richieste di colleghi appartenenti ad altre società rientranti nella sfera di applicazione del cia di Gruppo ad eccezione di Agcs e Allianz Telematics.

L'accordo riguarda una trentina di persone ma potrà essere aumentato in base alle richieste valide che perverranno dai colleghi; solo nel caso il numero dei richiedenti fosse troppo elevato, la priorità d'accesso sarà attribuita ai dipendenti che avranno recapitato ad Allianz la richiesta di adesione prima degli altri.

Riportiamo, di seguito, alcuni passaggi importanti dell'accordo sottoscritto relativi alle modalità d'accesso:

Ferme le modalità ed i termini previsti dall'allegato n°10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo sarà possibile unicamente per coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO entro il 31/12/2020 e che aderiranno - tempestivamente nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo - all'apposito bando aziendale, che sarà emesso entro il 30/01/2015 e che avrà inderogabile e tassativa scadenza il 27/03/2015. In particolare, la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l'apposito modulo allegato al presente accordo (Allegato A), da far pervenire entro il termine essenziale del 27/03/2015, corredato obbligatoriamente della documentazione ECOCERT, all'Unità Sviluppo e Gestione Risorse.

La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto – a scelta dei dipendenti interessati – in una delle seguenti date:

- A. cessazione al 30 settembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 ottobre 2015;
- B. cessazione al 31 ottobre 2015 e accesso al Fondo dal 1 novembre 2015;
- C. cessazione al 30 novembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 dicembre 2015;
- D. cessazione al 31 dicembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 gennaio 2016;

Le Rappresentanze Sindacali del Gruppo Allianz ritengono che l'accordo raggiunto sia un importante passaggio per il consolidamento di quelle regole che hanno consentito di effettuare riduzioni di personale, a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni varie, solo con soluzioni non traumatiche basate sulle uscite volontarie incentivate economicamente ed ora con l'accesso al Fondo di Solidarietà, sempre su base volontaria. Viene totalmente esclusa ogni possibilità di uscita non volontaria.

Le Rappresentanze Sindacali si reincontreranno con la Direzione Risorse Umane successivamente al termine di scadenza del bando, prevista per il 27/3/2015.

Le Rappresentanze Sindacali sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Milano, 23/1/2015

**Le Rappresentanze Sindacali del Gruppo Allianz  
FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA**